REGOLAMENTO (CEE) N. 899/70 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 1970
che fissa un limite di tolleranza per le perdite di quantità di zucchero all'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2334/69 del Consiglio, del 25 novembre 1969, relativo al finanziamento delle spese di intervento sul mercato interno nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c),

considerando che le perdite eventualmente causate dagli interventi di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 853/70 (3), devono essere imputate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2334/69 ;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2334/69 deve essere fissato un limite di tolleranza per le perdite di quantità di zucchero verificatesi durante il loro immagazzinamento ; che tale limite di tolleranza, tenuto conto della sua finalità, deve essere fissato sulla base della conservazione normale di uno zucchero che presenta le caratteristiche della qualità tipo ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il limite di tolleranza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2334/69 è fissato al 2 per mille della somma delle quantità di zucchero in giacenza all'inizio di una campagna saccarifera e delle quantità acquistate nel corso della campagna in causa.

Articolo 2

Il presente regolamento è applicabile alle azioni d'intervento intraprese in virtù delle disposizioni che disciplinano la campagna saccarifera 1968/1969 e le campagne saccarifere successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 298 del 27. 11. 1969, pag. 1.
(2) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(3) GU n. L 103 del 13. 5. 1970, pag. 2.